



COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025
P.IVA 00135350197
protocollo.comune.pandino@pec.it



ORDINANZA N. **51** DEL 07.11.2020

Oggetto: TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA COVID-19. DPCM 3 NOVEMBRE 2020. CHIUSURA PARCHI ED AREE VERDI URBANE, DIVIETO DI UTILIZZO DELLE AREE GIOCO PUBBLICHE.

IL SINDACO

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, nonché l'incremento dei casi sul territorio comunale;

Ritenuto di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare la salute dei cittadini, in via precauzionale e cautelativa;

Visto l'art. 32 della Legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50, comma 5 e 54, comma 4 del D.lgs 267/2000, che definisce le attribuzioni al Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale;

Visto il DPCM 3 novembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare l'art. 1 comma 9 lettera b);

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il DPCM 7 settembre 2020;

Visto il DPCM 13 ottobre 2020;

Viste le delibere di Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Preso atto che l'allegato 8 del DPCM 3 novembre 2020 per l' "Apertura regolamentata di parchi, giardini pubblici e di aree gioco per bambini e adolescenti" recita *"La loro riapertura ha rappresentato indubbiamente un fatto positivo per il recupero di un equilibrio psicologico e fisico che ha risentito delle prescrizioni che hanno impedito di uscire dalla propria abitazione, sebbene anche in questa fase sia necessaria una regolamentazione nelle forme di accesso, nelle modalità di controllo delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili e con la garanzia che sia rispettato il distanziamento fisico e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), così come previsto dalla normativa vigente"*.

Preso atto che non risulta attualmente possibile garantire l'igienizzazione sistematica delle aree gioco pubbliche e delle relative attrezzature presenti sul territorio comunale, nel rispetto dell'allegato 8 del DPCM 3 novembre 2020;

Preso atto che non risulta attualmente possibile, all'interno dei parchi e delle aree verdi urbane presenti sul territorio, garantire un monitoraggio costante del rispetto del distanziamento fisico e dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nel rispetto dell'allegato 8 del DPCM 3 novembre 2020;

Ritenuto per quanto sopra di disporre la chiusura dei parchi comunali e delle aree verdi urbane presenti sul territorio, nonché di vietare l'utilizzo delle aree gioco pubbliche fino al rientro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la tutela e salvaguardia della salute pubblica;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa,

1. La chiusura al pubblico dei parchi comunali e delle aree verdi urbane presenti sul territorio e precisamente:
 - Parco Lago Gerundo;
 - Parco Stella;
 - Parco S. Denis;
 - Parco di Nosadello;
 - Parco adiacente all'Ex Scuola di Gradella;
 - Area dei Laghetti.

Intendendo che il divieto d'accesso degli spazi sopra elencati sarà da considerarsi valido sia in caso di chiusura mediante cancelli o barriere fisiche, sia qualora, per motivi diversi, gli stessi non potessero essere fisicamente delimitati.

2. Il divieto di utilizzo delle aree gioco pubbliche presenti sul territorio comunale;

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetti dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Pandino e sono efficaci fino al rientro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

DISPONE

La Polizia Locale di Pandino e tutte le forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento;

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, fatte salve le responsabilità civili e penali, il mancato rispetto della presente Ordinanza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge 689/81.

Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni;

Che il presente atto venga pubblicato sull'Albo Pretorio online del Comune di Pandino.

Che copia del presente atto sia trasmessa:

- alla Prefettura di Cremona;
- a tutti gli Uffici Comunali, ognuno per propria competenza;
- al Comando dei carabinieri di Pandino.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- Ricorso al TAR della Lombardia, ai sensi e nei termini del D.Lgs. 104 del 2 luglio 2010;
- Ricorso straordinario al presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199 del 24 novembre 1971.



IL SINDACO
Piergiacomo Bonaventuri